

COMUNE di CAVAGNOLO
Provincia di Torino

DECRETO DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

N. 5 /2012

OGGETTO: Approvazione del «Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni in economia» da adottare ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di gennaio – negli uffici del Comune – siti in Via C. Colombo N°. 168 – CAVAGNOLO (TO)

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Preso atto che il Sindaco del Comune di Cavagnolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 28 maggio 2011.

Con D.P.R. in data 27 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 19. agosto 2011 è stato nominato quale Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il Viceprefetto Paolo ACCARDI, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 7 del citato T.U. n.267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Visto il D.Lgs. 19 ottobre 2002, n. 231, recante: « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali »;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168;

Viste le circolari della presidenza del consiglio dei ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);
- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante «Guida alla redazione dei testi normativi» (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto il Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Commissario Prefettizio secondo le funzioni attribuitegli con Decreto del Prefetto di Torino Protocollo n. 2011004110 Area II – in data 7 giugno 2011 –

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del TUEL. N. 267/2000 e smi;

Pertanto tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI IN ECONOMIA »

che si compone di n. 40 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.

3°) di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Commissario Prefettizio
(dott. Paolo Accardi)


OGGETTO: Approvazione del «Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni in economia» da adottare ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – 1° comma – del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) – alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

in data 21/01/2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.to Torasso geom. Franco



b) – alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

in data 21/01/2012

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE f.to Brusa Rag. Bianca


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stata pubblicata dall'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23. 01. 2012

Lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Gambino Rosetta)



Comune di CAVAGNOLO

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI IN ECONOMIA

(art. 125 del Codice dei contratti pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I NORME GENERALI	17	Forniture di beni in economia eseguibili in amministrazione diretta
1	Oggetto del regolamento	18	Cottimo fiduciario
2	Limiti di applicazione	19	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro
3	Sistemi di esecuzione	20	Preventivi di spesa o offerte di prezzi
	CAPO II ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI	21	Scelta del preventivo
4	Elenchi aperti di operatori economici	22	Inadempienze
5	Requisiti per l'iscrizione negli elenchi	23	Pubblicità e comunicazioni
6	Formazione degli elenchi di operatori economici	24	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
7	Aggiornamento degli elenchi	25	Congruità dei prezzi
8	Cancellazione dagli elenchi	26	Termini di pagamento
9	Procedura per la cancellazione dagli elenchi	27	Procedure contabili
10	Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta		CAPO IV NORME FINALI
	CAPO III PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI	28	Cauzione definitiva
11	Individuazione dei beni affidabili in economia	29	Collaudo
12	Esecuzione di forniture di beni in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei contratti	30	Pagamenti
13	Acquisto di beni in economia in maniera autonoma	31	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
14	Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro	32	Contenzioso
15	Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo inferiore a 40.000 euro	33	Tutela dei dati personali
16	Ordinazione	34	Norme abrogate
		35	Individuazione delle unità organizzative
		36	Termine per la conclusione dei procedimenti
		37	Pubblicità del regolamento
		38	Casi non previsti dal presente regolamento
		39	Rinvio dinamico
		40	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito "Codice dei contratti") e alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito "Regolamento attuativo del codice"), il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto dei beni in economia.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, nell'art. 125 del Codice dei contratti e nella Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338), del Regolamento attuativo del codice, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della Parte IV, Titoli I, II, III e IV, del medesimo Regolamento attuativo del codice.

3. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall'art. 14 del Codice dei contratti.

4. Per l'esecuzione di lavori in economia e per l'acquisizione dei servizi in economia, trovano applicazione gli specifici ulteriori regolamenti comunali, a cui si rimanda.

Art. 2

Limiti di applicazione

1. La procedura per l'acquisizione di beni in economia è ammessa, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall'art. 28 del Codice dei contratti (attualmente pari ad €. 193.000,00, I.V.A. esclusa) e ciò in considerazione di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 che ha modificato la Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti le forniture di beni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.

3. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura di beni, che possa considerarsi unitaria, in più forniture di beni allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti).

4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.

Art. 3

Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di beni in economia può essere effettuata:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile unico del procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti e degli artt. 272, 273 e 274 del Regolamento attuativo del codice.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento ad operatori economici terzi che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.

5. Per forniture di beni di importo pari o superiore ad €. 30.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi del successivo Capo III, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del successivo Capo II.

6. Per forniture di beni di importo inferiore ad €. 30.000,00 (I.V.A. esclusa), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi del successivo Capo III.

7. Il comune assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

CAPO II

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI

Art 4

Elenchi aperti di operatori economici

1. **Possono essere** istituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti e dell'art. 332 del Regolamento attuativo del codice, gli elenchi aperti degli operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per l'affidamento dei beni in economia mediante cottimo fiduciario.

Art 5

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1. Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, di essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la/le categoria/e merceologica/merceologiche dei beni da fornire e per la quale/le quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 43 del d.P.R. 28.12.2000, n.445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile del procedimento).

2. Per l'iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo il responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti), mentre il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente comma 1).

3. Il comune, ai sensi dell'art. 332, comma 5, del Regolamento attuativo del codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario della fornitura di beni in economia.

Art 6

Formazione degli elenchi di operatori economici

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comune pubblica apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet del comune stesso (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per la iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4.

2. L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
- l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
- la data in cui, in seduta pubblica, si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati all'affidamento delle forniture di beni in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti e che abbiano comunicato al comune di non essere più interessati all'affidamento delle forniture di beni in economia.

3. Entro il 31 ottobre successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale del comune, domanda di iscrizione negli elenchi per l'effettuazione delle forniture di beni in economia attinenti alla/alle categoria/e merceologica/merceologiche che intende eseguire.

4. L'ordine di iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4 (da effettuare, in seduta pubblica, tra i soggetti aventi titolo entro il termine del 15 dicembre di ogni anno), è stabilito mediante sorteggio pubblico (la cui data è indicata nell'avviso di cui al precedente comma 1) - secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori economici interessati.

5. Gli operatori economici inseriti nell'idoneo elenco in relazione alla categoria merceologica dei beni che ognuno di essi intende effettuare, sono invitati ad esperire la gara informale per l'affidamento del contratto di cottimo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affidamento diretto, secondo l'ordine di iscrizione degli stessi operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al precedente art. 4 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento delle forniture di beni in economia, potendo anche il comune individuare (con le modalità previste dall'art. 125 del Codice dei contratti e dalla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del Regolamento attuativo del codice) operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta qualora negli elenchi di cui al precedente art. 4 non vi siano soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.

7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal comune stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

8. Gli elenchi di cui al precedente art. 4 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dal comune, con cadenza almeno annuale.

9. Il comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art 7

Aggiornamento degli elenchi

1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 6, il comune provvede all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

2. Le nuove iscrizioni sono inserite, negli elenchi di cui al precedente art. 4, in seduta pubblica, nell'ordine stabilito mediante sorteggio pubblico (la cui data è indicata nell'avviso di cui al precedente art. 6) - secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori economici interessati.

Art 8

Cancellazione dagli elenchi

1. La cancellazione dagli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4 è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta scritta dell'interessato.

Art 9

Procedura per la cancellazione dagli elenchi

1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.

3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art 10**Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta**

1. Gli operatori economici inseriti nell'idoneo elenco di cui al precedente art. 4 per categorie merceologiche di beni adeguate all'affidamento da effettuare, sono invitati a partecipare alla gara informale da esperire mediante gara informale nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 5 ovvero, sono invitati a presentare la loro migliore offerta in caso di affidamento diretto della fornitura di beni in economia nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 6, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento della fornitura (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento.

2. Gli operatori già invitati in precedenza ad altri affidamenti possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco che siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'affidamento della fornitura di beni.

CAPO III**PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI****Art 11****Individuazione dei beni affidabili in economia**

1. Le forniture di beni che possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- 1) acquisto di mobili, arredi e suppellettili per uffici, **scuole, edifici pubblici** e di materiali elettorali; acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;
- 2) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;
- 3) acquisto di attrezzatura antincendio;
- 4) acquisto di materiale di ricambio ed accessori; acquisto per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e dei relativi impianti ed apparecchiature;
- 5) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- 6) acquisti per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
- 7) acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti, beni informatici, hardware e software e del relativo materiale accessorio e di consumo;
- 8) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; acquisti inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- 9) acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari;
- 10) acquisti per il funzionamento delle mense e **gestione servizi pubblici a domanda individuale.**
- 11) acquisto di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
- 12) acquisto degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- 13) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
- 14) acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- 15) spese causali e di rappresentanza;
- 16) **Spese per cimitero**
- 17) **Spese per pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi.**
- 18) **Spese per giochi, arredo urbano ed impianti sportivi**
- 19) **Spese per manutenzione e gestione strade e piazze (ghiaia, pietrisco, bitume, cartellonistica, ecc.)**
- 20) **Acquisto beni necessari per manutenzione e rimboschimento dei terreni comunali**
- 21) **Acquisto veicoli di servizio ed attrezzature per gli apprestamenti speciali**
- 22) **Acquisto mezzi operativi con accessori**
- 23) **Acquisto mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscale, pedane, ecc.)**
- 24) spese minute, per acquisti non previsti nelle precedenti lettere.

Art. 12

Esecuzione di forniture di beni in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione di beni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 13

Acquisto di beni in economia in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, questo comune, limitatamente ai prodotti ivi inclusi:

- può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;

- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) l'acquisto di beni e prodotti non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

b) l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

Art. 14

Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo pari o superiore a 30.000 euro

1. Per forniture di beni di importo, I.V.A. esclusa, pari o superiore a 30.000 euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del precedente Capo II, se istituiti.

Art. 15

Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo inferiore a 30.000 euro

1. Per forniture di beni di importo, I.V.A. esclusa, inferiori a 30.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni.

3. L'esecuzione della fornitura dei beni prevista dal comma 1 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 16

Ordinazione

1. L'ordinazione delle forniture dei beni in economia deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dal precedente art. 3, comma 2, e deve contenere:

- l'oggetto della fornitura da effettuare;
- le garanzie da presentare dal cottimista per l'effettuazione della fornitura;
- le caratteristiche/specifiche tecniche della fornitura di beni da effettuare;
- la qualità e le modalità di esecuzione della fornitura di beni da effettuare;
- il corrispettivo (prezzo) da corrispondere al cottimista;
- le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo contrattuale nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice (si veda anche il successivo art. 26);
- le modalità di scelta del contraente cottimista.

Art. 17

Forniture di beni in economia eseguibili in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture di beni per le quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore in relazione alla sola consegna del materiale/dei prodotti oggetto di fornitura. Pertanto, il trasporto dei prodotti oggetto di fornitura va effettuato impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati o in uso e con personale dipendente dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 333 del Regolamento di attuazione del codice stesso.

Art. 18

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le forniture di beni in economia per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un operatore economico che sia in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.

2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.

3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 19

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 30.000 euro

1. Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di forniture di beni in economia di importo pari o superiore a 30.000 euro (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, la lettera d'invito da inviare dal responsabile del procedimento agli operatori economici individuati dall'amministrazione per l'esperimento della procedura negoziata, riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 20**Preventivi di spesa o offerte di prezzi**

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 14.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 21**Scelta del preventivo**

1. La scelta fra più preventivi/offerte deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo/offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi/le offerte richiesti/e deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 22**Inadempienze**

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura di beni mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 23**Pubblicità e comunicazioni**

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di beni non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei contratti per gli altri appalti di beni di importo, I.V.A. esclusa, sotto soglia comunitaria UE.

2. Il comune assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 24**Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici**

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice dei contratti e dell'art. 335 del Regolamento attuativo del codice, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da questa amministrazione, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, questa amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice.

Art. 25**Congruietà dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 336 del Regolamento attuativo del codice, l'accertamento della congruietà dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati a presentare offerte/preventivi per l'affidamento di forniture di beni in economia è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei contratti, il comune può avvalersi dei cataloghi di beni e prodotti pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 26 **Termini di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui al precedente art. 19, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 27 **Procedure contabili**

1. Ai sensi dell'art. 338 del Regolamento attuativo del codice, al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati di questa amministrazione, ai sensi degli artt. da 56 a 61-*bis* del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9 del d.P.R. 20.04.1994, n. 367.

CAPO IV **NORME FINALI**

Art. 28 **Cauzione definitiva**

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cottimo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti e di cui all'art. 123 del relativo Regolamento attuativo, ove la fornitura di beni da eseguire non superi la somma di € 30.000 I.V.A. esclusa.

Art. 29 **Collaudo**

1. Le forniture di beni in economia di cui al precedente art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità dei beni/prodotti consegnati, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per le forniture di beni il cui importo di spesa non superi € 30.000,00, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal direttore dell'esecuzione/responsabile del servizio, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

3. È ammesso il collaudo parziale delle forniture di beni secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture effettuate.

Art. 30 **Pagamenti**

1. Le fatture e le note relative all'esecuzione delle forniture, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed al regolamento di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredate della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 31 **Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Agli affidamenti delle forniture di beni in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.

2. In attuazione delle "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" pubblicate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice dei contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti.

Art. 32 Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per l'esecuzione di forniture di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del Codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del Codice dei contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.

Art. 33 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 34 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Responsabile ufficio tecnico	Area tecnica manuten- tiva	unica
2	Responsabile ufficio ragioneria	Area finanziaria, ragio- neria e tributi	unica
3	Segretario comunale	Area amministrativa segreteria e di vigilanza	unica

Art. 36 Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come stabilito dall'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 18.06.2009, n. 69, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1-2-3	Tutti gli interventi	60 (sessanta)

Art. 37**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art. 38**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e le consuetudini locali, per la parte in cui la vigente normativa nazionale e regionale, nonché le norme regolamentari vigenti non dispongano altrimenti.

Art. 39**Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


Art. 40**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dell'ultimo di pubblicazione

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal commissario prefettizio con decreto n., in data 21 gennaio 2012;
- il decreto è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al,
- è entrato in vigore il giorno successivo dell'ultimo di pubblicazione

Data



Il Responsabile del Servizio

.....